

**Decreto federale
concernente provvedimenti intesi a migliorare
l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare
la formazione professionale
(2° decreto sui posti di tirocinio)**

del 18 giugno 1999 (Stato 21 dicembre 1999)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{quinqies} e 34^{ter} della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del
Consiglio nazionale del 22 gennaio 1999²;
visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 1999³,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione accorda contributi per provvedimenti destinati a:

- a. aumentare l'offerta di posti di tirocinio e ridurre i problemi strutturali del mercato dei posti di tirocinio;
- b. promuovere la parità effettiva fra donne e uomini;
- c. sperimentare nuove forme di collaborazione nel settore della formazione professionale;
- d. preparare riforme per assicurare la transizione alla riveduta legge sulla formazione professionale.

² L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale) può affidare l'attuazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate o a terzi.

Art. 2 Progetti

¹ I contributi possono essere accordati per:

- a. aprire possibilità di formazione in settori molto specializzati per i quali vi è già o si prevede una richiesta di personale qualificato, in particolare nel campo dell'alta tecnologia e in ambiti di punta del settore dei servizi;

RU 1999 3125

¹ [CS 1 3; RU 1978 485]. Vedi ora gli art. 41, 63 e 100 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² FF 1999 2641

³ FF 1999 2664

- b. aprire possibilità di formazione in settori con attività prevalentemente pratiche, in particolare mediante l'istituzione di provvedimenti transitori e la promozione di nuove professioni che offrano possibilità di evoluzione;
- c. sostenere particolari offerte in materia di formazione, promuovere il tirocinio e realizzare progetti di sensibilizzazione per la scelta della professione a favore delle donne;
- d. sostenere altri provvedimenti per migliorare l'offerta di posti di tirocinio e facilitare la riforma della formazione professionale (ad es. analisi e studi per ottimizzare i dati sulla formazione professionale, campagne d'informazione mirate e progetti pilota).

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. Può derogare alle aliquote di contribuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 19 aprile 1978⁴ sulla formazione professionale.

Art. 3 Beneficiari

¹ I contributi possono essere versati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell'Ufficio federale.

² Per compiti affidati a terzi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, la Confederazione può assumersi i costi complessivi.

³ Per l'esecuzione dei provvedimenti l'Ufficio federale può concludere accordi di prestazioni.

Art. 4 Condizioni

¹ I corsi di formazione sussidiati devono essere aperti a tutte le persone che adempiono le condizioni per quanto riguarda età e formazione preliminare.

² I provvedimenti sussidiati vanno sottoposti a una valutazione.

³ I progetti devono tenere conto del principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione fino all'esecuzione.

Art. 5 Finanziamento

Per il finanziamento dei contributi, l'Assemblea federale stanza mediante decreto federale semplice un credito d'impegno di durata limitata.

Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici

Art. 6 Presentazione delle domande

¹ Le domande, con la necessaria documentazione, vanno presentate all'autorità cantonale competente. Questa le trasmette con la sua proposta all'Ufficio federale.

⁴ RS 412.10

² Le domande che hanno un interesse nazionale o sovraregionale nonché i progetti pilota importanti sono presentati direttamente all'Ufficio federale.

Art. 7 Versamento

I contributi sono versati al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Art. 8 Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia; essa decide definitivamente.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione

¹ In quanto non spetti ai Cantoni, l'esecuzione del presente decreto compete al Consiglio federale.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

³ I provvedimenti della Confederazione sono interamente a carico del credito di cui all'articolo 5.

Art. 10 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² È applicabile dal 1° gennaio 2000 e perde la sua validità un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale.

